



COMUNE DI SOMMATINO

"Città delle Zolfare"

(Provincia di Caltanissetta)



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE ZOLFARE

Regolamento Concessione Beni Immobili

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2010 modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.11.2012 e con Delib. del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2013)

Art. 1 - Disciplina regolamentare

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso degli immobili e dei locali di proprietà comunale.

L'utilizzo degli immobili e dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni che non perseguano fini di lucro, regolarmente costituite con atto notarile ed iscritte, se necessario, all'albo Regionale e/o Provinciale, è concesso al fine non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche favorire, l'attività degli Enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

Art. 2 - Tipi di concessione

1. Le concessioni in uso degli immobili e dei locali di cui al presente Regolamento possono essere: o di breve periodo, o ricorrenti o continuative o in gestione;
2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi. Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali.
3. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.
4. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa. Queste concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno rinnovabili su parere dell'apposita commissione e del responsabile della P.O.n.3.
5. L'affidamento in gestione è concesso alle associazioni, cooperative, società sportive e filantropiche per lo svolgimento delle attività proprie negli impianti comunali. Queste concessioni sono rilasciabili, di norma, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, salvo comprovate esigenze, organizzative o strumentali, anche a fronte di investimenti da parte dei concessionari, autorizzati dall'Ente, al fine di rendere più consono l'utilizzo dell'immobile, che richiedano la concessione in affidamento per un periodo superiore. La concessione di durata superiore all'anno è concedibile, di volta in volta, previo conforme parere della commissione e del responsabile della P.O. n. 3 – Area Tecnica, avuto riguardo all'interesse dell'Ente.
6. Le concessioni di cui ai precedenti commi 3, 4, e 5 possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio.
7. **Non è consentita la concessione a tempo indeterminato.**

Art. 3 - Criteri generali di concessione

1. L'utilizzo dei locali per attività senza fine di lucro da parte di gruppi, enti od associazioni è concesso con provvedimento del responsabile della P.O. n. 3 – Area Tecnica – vista l'istruttoria redatta dall'ufficio Sport Turismo e Spettacolo (d'ora in

poi S.T.S.) e sentito il parere della Commissione Consiliare. La concessione in uso verrà rilasciata previa sottoscrizione di Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Di Notorietà', attestante la rispondenza dell'utilizzo, in relazione alla destinazione della struttura ed all'uso previsto nel regolamento, che si dichiara di accettare totalmente, al fine di evitare l'affidamento dei beni di proprietà del comune, ad associazioni o privati, che ne facciano uso non rispondente al regolamento. Apposita commissione consiliare avrà il compito di collaborare e vigilare con l'ufficio competente (U.T.C.). La commissione sarà nominata dal Consiglio Comunale come previsto nel presente regolamento. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privati i locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o private.

2. Si fa divieto assoluto di utilizzare i beni ed i locali concessi, per svolgere feste private di qualsiasi genere, momenti danzanti e banchetti con distribuzione di alimenti o bevande. La distribuzione di alimenti o bevande è consentita per manifestazioni di carattere socio culturale e sportive aperte al pubblico, sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario, se ed in quanto in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative sanitarie e fiscali.
3. Gli immobili ed i locali possono essere concessi anche ad Enti, Gruppi Consiliari, Associazioni non operanti nel territorio del Comune, purchè l'iniziativa abbia rilevanza comunale e sia di interesse pubblico, previa comunicazione alla cittadinanza tramite i dovuti mezzi di comunicazione in modo da consentire a chi ne sia interessato la libera partecipazione. Eventuali affissioni attinenti la divulgazione della manifestazione, saranno esentati da tassazione comunale per l'affissione. Al fine di evitare concorrenza sleale, con le attività associazionistiche private presenti nel territorio, si vieta l'utilizzo dei locali in concessione per lo svolgimento, sotto qualsiasi forma : di scuole di ballo, arti marziali e simili, fatta eccezione per le manifestazioni dimostrative aperte al pubblico e senza scopo di lucro.
4. Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili e non può essere rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altra entità di aggregazione sociale presente nel comune, ad insindacabile giudizio del responsabile dell'Area Tecnica previo parere della commissione .

Art. 4 - Concessioni gratuite

1. Le concessioni di breve periodo dei locali possono essere gratuite, previo parere della commissione quando ricorrano contestualmente tutte le seguenti condizioni:
 - a. la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
 - b. non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
 - c. si tratti di gruppi, enti, associazioni senza fini di lucro;
 - d. si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini (dimostrabile attraverso la presentazione della locandina e/o manifesto con il programma della manifestazione).
 - e. Per tutte le manifestazioni di interesse pubblico di cui al presente articolo, considerato la concessione ad uso gratuito dei locali, occorre che nelle locandine/manifesti di cui al punto "d ", venga indicato il patrocinio del Comune alla manifestazione, inserendo il logo Comunale accompagnato dalla dicitura "Comune di Sommatino"

NB: E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal Decreto del Ministero dell'Interno

del 31.12.1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".

Art. 5 - Concessioni onerose e riscossioni degli importi

1. Al di fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 4, la concessione ha carattere oneroso.
2. Le concessioni dei locali sono rilasciate previo pagamento anticipato del canone corrispondente all'intero periodo richiesto e previa presentazione di idonea cauzione a parziale garanzia di eventuali danni che possano derivare alla struttura durante il suo utilizzo.
3. Per le concessioni onerose da parte del Comune sono indicati i seguenti parametri e tariffe:

Sale (superiori a 100 mq)		
PERIODO DI UTILIZZO	IMPORTO DA VERSARE	CAUZIONE
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	€ 50,00/giorno;	€ 100,00 fino a giorni 3 (tre), € 200,00 per periodi superiori

Saloni (superiori a 30 mq e fino a 100 mq)		
PERIODO DI UTILIZZO	IMPORTO DA VERSARE	CAUZIONE
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	€ 30,00/giorno;	€ 100,00 fino a giorni 3, € 200,00 per periodi superiori

Salette (inferiori a 30 mq)		
PERIODO DI UTILIZZO	IMPORTO DA VERSARE	CAUZIONE
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	€ 15,00/giorno;	€ 100,00 fino a giorni 3, € 200,00 per periodi superiori

Sala teatro del Centro Polivalente		
PERIODO DI UTILIZZO	IMPORTO DA VERSARE	CAUZIONE
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	€ 100,00/giorno;	€ 200,00 fino a giorni 3, € 400,00 per periodi superiori

Impianti Sportivi			
UBICAZIONE IMPIANTO	PERIODO DI UTILIZZO	IMPORTO DA ERSARE	CAUZIONE
Palestra sc. Media Vicolo Settembrini	Per ogni ora	€ 2,00	
	Per un giorno	€ 30,00	€ 100,00 fino a gg. 3, - € 200,00 per periodi superiori
	Per un mese Compatibilmente con le altre richieste e per un massimo di 3 (tre) ore al giorno	€ 80,00	€ 200,00
Campi da tennis	Per ogni ora e per singolo campo	€ 5.00	
	Per un giorno e per singolo campo	€ 20,00	€ 100,00 fino a gg. 3, - € 200,00 per periodi superiori
	Per un mese e per singolo campo	€ 80,00	€ 200,00
	Per un anno L'intera struttura	€ 1.000,00	€ 300,00
Campo sportivo (Stadio)	Per un giorno	€ 40.00	€ 200,00 fino a gg. 3, - € 400,00 per periodi superiori
	Per un mese	€ 150,00	€ 400,00
	Per un anno	€ 1.200,00	€ 400,00
Cortile scuola elementare	Per un giorno	€ 20,00 max 5 gg.	€ 100,00
	Dal 6° al 10° giorno	€ 5,00 max 15 gg	€ 200,00

Autostazione di V.le Garibaldi Piazzali di sosta		
PERIODO DI UTILIZZO	IMPORTO DA VERSARE	CAUZIONE
Mensile	€ 100,00 per ogni mezzo	€ 500,00
Annuale	€ 1.000,00 per ogni mezzo € 6.000,00 per 8 mezzi	€ 500,00

Piazzale Pizzoferro (area ex asilo)		
PERIODO DI UTILIZZO	IMPORTO DA VERSARE	CAUZIONE
Mensile	€ 100,00 per ogni mezzo	€ 500,00
Annuale	€ 1.000,00 per ogni mezzo € 6.000,00 per 8 mezzi	€ 500,00

4. Detti importi saranno incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.
5. Il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi e dovrà essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione all'uso del locale.
6. La cauzione sarà restituita al termine dell'utilizzo dei locali e successivamente al controllo da parte dell' UTC sullo stato di fatto dell'immobile utilizzato.
7. Per quanto riguarda i campi da tennis l'associazione, la società, la cooperativa ed enti filantropici, che li ottiene in concessione, si dovrà attenere al rispetto del tariffario come da regolamento comunale. (Es: nel caso di affitto a soggetti tesserati e non, la somma di € 5,00 per ogni ora di utilizzo di uno dei due campi, dovrà essere destinata alla manutenzione ordinaria della struttura stessa.

Art. 6 – Concessione in gestione

1. Al fine di valorizzare le forme associative operanti sul territorio il Responsabile della P.O. n° 3 – Area Tecnica può, su formale parere espresso dalla citata commissione, procedere ad affidare in gestione per un anno, o per periodi superiori in casi particolari ed adeguatamente specificati e motivati, gli impianti comunali ad associazioni, società, cooperative ed enti ed associazioni filantropiche, secondo uno studio effettuato dal Responsabile della citata Posizione Organizzativa e previa sottoscrizione di apposito disciplinare.
2. Il soggetto concessionario per lo svolgimento delle attività proprie negli impianti Comunali, corrisponderà all'amministrazione il canone stabilito dal presente regolamento da corrispondere entro il mese di dicembre di ogni anno e/o nei termini di cui al disciplinare che si stipulerà nell'occasione.
3. Sono a carico del concessionario tutte le utenze energetiche e telefoniche nonché la pulizia e la manutenzione ordinaria dovuto all'usura.
4. Restano in capo all'amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario-affidatario, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.
5. Il concessionario-affidatario, inoltre, è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando, quindi, l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione, ed in tal senso rilascia apposita dichiarazione.
6. La non osservanza delle su indicate regole o la mancata adesione alle prescrizioni imposte dal Responsabile della P.O. n. 3 Area Tecnica per ovviare agli inconvenienti riscontrati, comporterà la revoca della concessione in affidamento, fatto salvo il risarcimento del danno dovuto.

Art. 7 - Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'utilizzo degli immobili e dei locali concessi ed in tal caso ha diritto al rimborso del canone pagato relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purchè questa sia presentata prima della cessazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

Art. 8 - Locali oggetto di concessione

1. I locali disponibili per le concessioni ai sensi del presente Regolamento sono:
 - o - Centro Polivalente sale
 - o - Centro Polivalente Teatro
 - o - Palestra sc. Media Vicolo Settembrini
 - o - Campi da tennis
 - o - Campo sportivo (stadio) - **questa struttura potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per attività sportive connesse al calcio salvo che per eventi speciali e/o di emergenza;**
 - o - Palazzo Trabia ;
 - o - Palazzo ex Municipio di P.zza Arciprete La Greca;
 - o - Aula Consiliare;
 - o - Centro Sociale di Pizzo Ferro;
 - o - Autostazione per pullman di V.le Garibaldi;
 - o - Asilo nido (Via Don Orione);
 - o - Cortile scuola elementare
 - o - Piazzale Pizzoferro (ex asilo)
 - o - Piscina
 - o - Case albergo
2. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere aggiornato il numero dei locali concedibili.

Art. 9 - Istanza per la concessione dei locali

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento che intendono ottenere la concessione dei locali dovranno presentare istanza scritta indirizzata al Responsabile della P.O. n. 3 –Area Tecnica -.
2. Le istanze dovranno essere redatte su apposito modello allegato al presente regolamento o similare.
 - a. le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o Associazioni dovrà essere il Presidente o il Legale rappresentante;
 - b. la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico;
 - c. il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere e che la stessa non ha finalità di lucro;
 - d. l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione;
 - e. la durata, dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine di utilizzo giornaliero;
 - f. dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente Regolamento;

- g. dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone, a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
 - h. dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
 - i. impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;
 - j. assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale.
3. Unitamente all'istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso della Pubblica Amministrazione.
 4. Le istanze dovranno essere inoltrate al Comune almeno sette giorni prima del previsto utilizzo per le concessioni brevi e almeno trenta giorni prima per le concessioni continuative e ricorrenti.
 5. Gli Uffici U.T.C. e S.T.S. del Comune provvederanno ognuno per le proprie competenze all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente regolamento.
 6. A seguito della concessione, di breve periodo, le manifestazioni da realizzare nei seguenti locali: Centro Polivalente, -Palazzo Trabia, – Palazzo ex Municipio di P.zza Arc. La Greca– Aula Consiliare– Centro Sociale di Pizzo Ferro, si potranno svolgere ricevendo assistenza per l'inizio e la fine della manifestazione da un addetto da parte del comune, incaricato di aprire e chiudere lo stabile.
 7. Per la Palestra della scuola Media di Vicolo Settembrini, ed il cortile della scuola elementare può essere rilasciata autorizzazione previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente scolastico solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive e motorie, nel caso la concessione avvenga per un periodo Continuativo, saranno affidate al responsabile dell'autorizzazione le chiavi della struttura cui diventa custode e responsabile della corretta gestione, così come previsto all'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 10 - Rigetto dell'istanza

1. Il Responsabile della P.O. n. 3 –Area Tecnica - con apposito provvedimento motivato dovrà rigettare l'istanza qualora:
 - a. la richiesta presentata non contenga uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - b. sia stata precedentemente revocata una concessione locali, per uno dei casi disciplinati dal successivo art.15 comma 1 lett.a) e b).

Art. 11 - Procedura per rilascio delle concessioni

1. Le concessioni sia di breve periodo che ricorrenti o continuative a titolo oneroso o gratuite sono rilasciate secondo quanto disposto all'articolo 3 con provvedimento del Responsabile della P.O. n. 3 –Area Tecnica-.
2. Del provvedimento di concessione dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Art. 12 - Ordine di priorità di concessione in uso dei locali

1. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze di concessione di breve durata, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data ed il numero di protocollo.

2. Qualora non vi sia la disponibilità del locale richiesto, verrà data apposita comunicazione al richiedente.
3. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di richieste di concessioni ricorrenti o continuative, verranno privilegiate, le richieste per lo svolgimento di:
 - a. attività sociali o istituzionali;
 - b. attività culturali;
 - c. attività ricreative.

Art. 13 - Verbale di consegna locali

1. I locali oggetto di concessione verranno assegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
2. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.
3. Scaduta la concessione i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'ufficio tecnico della buona conservazione dei locali e arredi, concessi in uso.
4. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.
5. Nel caso di locali che sono oggetto di più concessioni, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

Art. 14 - Garanzie e responsabilità dei concessionari di locali

1. L'uso dei locali, sia a titolo gratuito che oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici, nel caso di danni accidentali ai beni pubblici, essi dovranno essere immediatamente ripristinati e/o rifusi per equivalente e non comporteranno l'applicazione di alcuna sanzione.
2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore, in particolare dovrà garantire:
 - a. che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;
 - b. non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
 - c. di non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune o ad altre attività ivi ospitate;
 - d. di permettere a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
 - e. di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali; di non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - f. di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle previste nella concessione;
 - g. di custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;
 - h. di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - i. di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere

- e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione;
- j. che nei locali si svolgano esclusivamente le attività per cui non è richiesta la verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art.80 T.U.L.P.S., dai regolamenti di cui all'art. 84 T.U.L.P.S.).
3. Non potrà essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione.
 4. Il Comune non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.
 5. In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire il Comune corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni del Comune contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa al Comune. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste dal successivo articolo, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 15 - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato del Responsabile della P.O. n. 3 –Area Tecnica -nei seguenti casi:
 - a. inosservanza anche di una sola delle condizioni previste all'art. 14 del presente Regolamento;
 - b. qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla concessione.
2. La concessione potrà essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni, salvo i casi di cui al precedente comma 2;
4. La concessione potrà essere momentaneamente sospesa, con provvedimento del responsabile dell'area P.O.3, con preavviso di almeno giorni 5 per necessità sopraggiunte di interesse pubblico. A seguito della sospensione momentanea, non potrà essere richiesto alcun titolo di risarcimento, ma la sola quota parte di canone pagato per il periodo di non utilizzo

Art. 16 – Applicazione norme

1. **A far data dall'approvazione , quanto previsto nel presente regolamento sostituisce qualsiasi altra precedente disposizione ed autorizzazione in materia di concessione di beni comunali e si riferisce ai soli immobili di cui all'art. 8.**
2. **L'assegnazione ad Associazioni Onlus regolarmente iscritte all'Albo Regionale e titolari di servizio civile e/o associazioni che svolgono effettivamente servizi alla comunità, potrà avvenire, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale che approva uno schema di convenzione, a titolo gratuito.**

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia.
-
-